

COMUNE DI CORIANO

(Provincia di Rimini)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO IN FAVORE DI ALUNNE E ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA AI SENSI DELLA L. 104/1992 RESIDENTI NEL COMUNE DI CORIANO E FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO PER L’A.S. 2024/2025. CIG B1074945FB

L'anno _____ (_____), il giorno ____ (_____), del mese di _____ con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra le sottoscritte parti:

- il **COMUNE DI CORIANO**, avente sede legale a Coriano, in Piazza Mazzini n. 35, Cod. Fisc. 00616520409, rappresentato da _____, in qualità di Responsabile dell’Area servizi alla persona del Comune di Coriano, che rappresenta ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in forza del provvedimento sindacale prot. n. _____ del _____, di seguito denominato anche solo “Comune” o “Amministrazione” o “Stazione Appaltante”

e

- la Società _____, avente sede legale in _____, alla Via _____, Cod. Fisc. _____ e P.IVA _____, in persona del legale rappresentante _____, nato a _____ in data _____, di seguito denominata anche solo “Aggiudicatario/a” o “Gestore”

PREMESSO CHE

- Con determinazione n. 108/2024 veniva avviata una preventiva indagine di mercato mediante manifestazione di interesse senza porre alcun limite al numero di operatori da invitare volta alla individuazione degli operatori economici da invitare a

procedura negoziata per l'affidamento del servizio de quo per l'anno scolastico 2024/2025;

- con determinazione n. 260 del 03/06/2024 veniva definito l'esito dell'espletata manifestazione di interesse con approvazione del relativo verbale;

- con atto di Determinazione del Responsabile dell'Area servizi alla persona n. _____

del _____ sono stati approvati gli atti di gara (progetto, capitolato

prestazionale, disciplinare di gara, schema contrattuale) per l'affidamento del

servizio di assistenza educativa specialistica in ambito scolastico in favore di alunne

e alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 residenti nel Comune di

Coriano e frequentanti le Scuole secondarie di II grado del territorio comunale per

l'A.S. 2024/2025 e avviata la procedura negoziata senza bando invitando i soggetti

di cui al verbale approvato con determinazione n. 260/2024;

- all'esito dell'espletamento della procedura negoziata senza bando, svolta sulla

piattaforma di approvvigionamento digitale Traspare, secondo il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, la Ditta _____, con sede in _____

_____ è risultata aggiudicataria con il punteggio di _____

_____ e con un'offerta di importo pari ad € _____ (iva

esclusa) corrispondente ad un ribasso del _____% sul prezzo posto a base di gara;

- la suddetta offerta è risultata vantaggiosa e congrua per l'Amministrazione;

- con Determinazione n. _____ del _____, è stata disposta l'aggiudicazione

definitiva del servizio alla suddetta Ditta;

- la spesa è finanziata come indicato nel richiamato atto di Determinazione n. _____;

- non vi sono oneri per la sicurezza collegati a rischi da interferenze nell'esecuzione

del presente servizio;

- il Codice CIG rilasciato dall'Anac è **B1074945FB**;

- come stabilito nell'atto di Determinazione n. _____ e negli atti di gara, il Comune ha provveduto con verbale prot. Num. _____ alla consegna urgente del servizio a decorrere dal giorno _____ nelle more della stipula del presente contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 9, D. lgs 36/2023;

- l'aggiudicataria ha presentato la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e sono state effettuate le ulteriori verifiche da parte dell'Ufficio, con esito favorevole;

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferito alla Ditta aggiudicataria.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Il presente contratto regola il rapporto tra le parti.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare il Capitolato prestazionale allegato agli atti di gara e l'offerta presentata nell'espletata procedura negoziata ancorché non materialmente allegati al contratto, che si intendono qui integralmente richiamati

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.

In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel contratto e quelle contenute nei documenti contrattuali valgono le disposizioni del contratto.

ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI

1) L'affidatario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il contratto e adempiere

validamente alle obbligazioni da esso nascenti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) è in possesso al momento della stipula del contratto e sarà in possesso per tutta la durata della concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 36/2023.

2) Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa al servizio, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

3) Non è ammessa la cessione del contratto.

ART. 3 – OGGETTO DELL'APPALTO

1) Il presente contratto ha per oggetto la fornitura del servizio di assistenza educativa specialistica in ambito scolastico in favore di alunne e alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 residenti nel Comune di Coriano e frequentanti le Scuole secondarie di II grado (CPV 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per

disabili).

2) Le attività devono essere realizzate in conformità alle previsioni del capitolato prestazionale, dell'offerta tecnica presentata a norma del disciplinare di gara e del presente contratto.

3) La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dall'amministrazione concedente e dall'affidatario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Comune di Coriano. L'affidatario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Comune di Coriano, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del contratto.

4) L'affidatario garantisce e manleva in ogni tempo l'amministrazione concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del contratto. Sono, in ogni caso, a carico dell'affidatario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

5) Sono escluse dall'affidamento tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel contratto e nel capitolato prestazionale.

ART. 4 LUOGHI E RECAPITI DOVE DEVONO ESSERE SVOLTE LE

PRESTAZIONI

1) Le prestazioni del servizio di assistenza educativa specialistica in ambito scolastico saranno erogate prevalentemente nelle Scuole secondarie di II grado del

territorio delle provincie di Rimini e di Pesaro-Urbino.

2) Il servizio potrà essere svolto anche all'esterno della scuola, limitatamente alle occasioni e alle attività previste dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), vale a dire per uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione o iniziative progettuali che prevedano lo svolgimento dell'attività didattica presso altra sede.

3) In casi eccezionali comunque previsti dalle normative vigenti in materia e previa specifica autorizzazione da parte del Comune, il servizio potrà essere svolto anche presso il domicilio dell'alunno o altra sede.

4) Nel caso di trasferimento dell'alunno ad altra scuola l'educatore proseguirà la propria attività, salvo diversa comunicazione, con lo stesso monte ore settimanale. In caso di termine della frequenza scolastica da parte dell'alunno o di trasferimento in altro comune della residenza dell'alunno cessa l'intervento economico del Comune di Coriano, salva diversa indicazione del Responsabile del Comune.

ART. 5 - SERVIZI OPZIONALI

1) L'Amministrazione comunale, all'esito delle necessità emergenti dai Tavoli di lavoro tecnico, si riserva la possibilità di incrementare fino a un massimo del 30% il monte ore complessivamente posto a base di gara per l'A.S. 2024/2025, con riferimento ai prezzi offerti in sede di gara.

2) L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare all'appaltatore, sempre con riferimento ai prezzi offerti in sede di gara, per un monte ore annuale massimo di 100 ore anche i servizi complementari per l'avviamento al mondo del lavoro annuali come indicato all'art. 5 del capitolato prestazionale.

Art. 6 - DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA TECNICA.

1) La durata dell'appalto è di 1 anno scolastico: a.s. 2024/2025, dalla sottoscrizione del presente o dall'affidamento in via di urgenza per concludersi a

giugno 2025, secondo il calendario scolastico regionale. L'Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di stabilire una diversa data di inizio e/o un diverso numero di giorni di durata del servizio.

2) La durata del contratto decorre dalla consegna del servizio anche in via di urgenza.

3) In caso di risoluzione anticipata anche a seguito di revoca o conclusione anticipata, la Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo affidatario, alle condizioni disciplinate nel contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a stipularne uno nuovo e in ogni caso per non più di mesi 6 (sei) dalla scadenza per i casi di proroga tecnica.

ART. 7 – VALORE DEL CONTRATTO, CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI

PAGAMENTO

1) Il servizio principale oggetto del presente contratto impegna un monte ore complessivo presunto per l'anno scolastico 2024/2025 pari di 4.740 ore. Il contratto d'appalto è stipulato come contratto "aperto" (a misura); pertanto la determinazione del monte ore avverrà a seguito della definizione delle esigenze prestazionali emergenti nei Tavoli di lavoro tecnico comunicate all'aggiudicataria prima dell'inizio dell'anno scolastico.

2) L'importo orario definitivo stabilito all'esito della procedura di gara è pari ad € _____ (_____).

3) Il corrispettivo che il Comune si impegna a corrispondere all'affidatario è determinato moltiplicando il prezzo offerto in sede di gara di € _____ oltre iva per il numero di ore effettivamente erogate. Il corrispettivo così determinato remunera l'affidatario di ogni e qualsiasi costo dovesse sostenere, incluso il costo della gestione del piano formativo curato direttamente dall'affidatario. L'Aggiudicatario

con tale corrispettivo si intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti del Comune per il servizio di cui trattasi.

4) La liquidazione avverrà a cadenza mensile posticipata e a seguito di positiva verifica del rendiconto periodico di dette ore di cui all'art. 8 del capitolato prestazionale.

5) Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a seguito della presentazione di regolare fattura elettronica, inoltrata con le modalità stabilite dalla Legge n. 244/2007 e s.m.i. entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, ferma restando la verifica della regolarità contributiva (acquisizione DURC).

6) Il codice ufficio è EJ6CNQ.

7) Si precisa che in ogni fattura dovrà obbligatoriamente essere riportato il codice CIG **B1074945FB** relativo alla fornitura di cui trattasi

ART. 8 - REVISIONE DEI PREZZI

1) Il prezzo unitario orario di intervento dell'educatore formulato in sede di gara pari ad € _____, non sarà soggetto alla revisione prezzi, prevista all'art. 60, D.lgs. 36/2023, in considerazione della breve durata del contratto di affidamento per una sola annualità scolastica.

ART. 9 - IMPEGNI DELL'AGGIUDICATARIA CONCERNENTI IL PERSONALE

ADDETTO AL SERVIZIO

1) La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la presenza del personale in numero e qualifica adeguata all'erogazione del servizio nelle modalità indicate all'art. 7 del capitolato prestazionale.

2) Il personale di servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. La Ditta aggiudicataria si impegna a richiamare e, se del caso, a sostituire gli eventuali dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Al riguardo la Ditta

aggiudicataria dovrà impegnarsi contrattualmente a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con DPR n. 62/2013, come integrato dalle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Coriano, approvato con atto di Giunta comunale n. 7 del 28/01/2014 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.coriano.rn.it, in sezione "Amministrazione trasparente", in "Disposizioni generali").

3) Il Comune di Coriano è sollevato da qualsiasi obbligo o responsabilità nei confronti dei dipendenti della Ditta aggiudicataria per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i documenti di guida e la responsabilità verso terzi.

4) A norma dell'art. 11 D.lgs. 36/2023, al personale impiegato nel servizio oggetto del presente appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

5) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

6) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale il

responsabile unico del progetto provvede a norma dell'art. 11, comma 6, D.lgs. 36/2023,

7) L'aggiudicatario assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modificazioni ed integrazioni e sull'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni del predetto Codice, il contratto di servizio sarà risolto di diritto (art.1456 c.c.)

8) Entro 10 giorni dalla aggiudicazione definitiva dell'appalto e/o comunque prima della sottoscrizione del contratto la ditta appaltatrice dovrà comunicare per iscritto all'Amministrazione concedente:

9) il numero e il nominativo delle persone che intende impiegare nel servizio, indicando le mansioni specifiche ai quali ogni lavoratore sarà destinato, con l'obbligo di mantenere aggiornato tale elenco con tutte le eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie in base al modello in appendice al capitolato;

10) il nominativo della persona che dovrà fungere da referente tecnico (Coordinatore) di cui all'art. 4 del capitolato prestazionale, con i recapiti telefonici (anche di cellulare) e di posta elettronica utili a renderlo raggiungibile per eventuali comunicazioni durante tutta la fascia oraria di funzionamento delle attività.

11) Il nominativo del responsabile esterno ai sensi dell'art. 28 GDPR come da allegato.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA

1) Prima dell'avvio del servizio, ed in ogni caso prima della stipula del presente contratto, la Ditta aggiudicataria si impegna a presentare al Comune (Area Servizi alla

Persona) la seguente documentazione:

2) copia delle polizze assicurative;

3) l'elenco nominativo del personale adibito al servizio dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici (compreso cellulare)

4) dichiarazione che gli educatori sono legati all'appaltatore da un rapporto regolato con apposito contratto collettivo di categoria e previa attestazione della regolarità delle rispettive posizioni contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative.

5) Gli elenchi del personale impiegato dovranno sempre essere mantenuti aggiornati e ogni sostituzione andrà comunicata preventivamente al Comune, cui dovrà essere di volta in volta fatta pervenire la documentazione sopra specificata

6) La Ditta aggiudicataria è tenuta a collaborare con gli addetti del Comune che vorranno controllare, in qualsiasi momento e a loro discrezione, la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto.

7) La Ditta aggiudicataria è tenuta altresì a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi ritardo dovesse verificarsi.

8) Al fine di garantire la continuità del servizio, l'aggiudicatario deve provvedere all'immediata sostituzione degli educatori in caso di malattia, infortunio o altre cause di assenza. Parimenti, l'aggiudicatario si impegna a richiamare e, in casi gravi o di recidiva, a sostituire il personale che non adempia agli obblighi o che contravvengano i divieti al codice di comportamento. Il Comune potrà richiedere la sostituzione degli educatori che non adempiano agli obblighi e che contravvengano ai divieti di cui sopra o per altre gravi ragioni, motivando la richiesta su base oggettiva. In caso di sostituzione per qualsivoglia ragione l'Aggiudicatario si obbliga a garantire personale in possesso delle necessarie

competenze e certificati e a trasmetterli al Comune. Resta inteso che la sostituzione è subordinata all'esplicita accettazione da parte del Comune.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA E COPERTURE ASSICURATIVE

1) La Ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

2) L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità connessa all'espletamento del servizio.

3) La ditta appaltatrice è l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia.

4) la Ditta appaltatrice deve essere in possesso di polizza assicurativa:

5) per RC per un importo non inferiore a €. 5.000.000,00 per sinistro e a €. 5.000.000,00 per persona e a €. 5.000.000,00 per Danni a cose

6) Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

7) La Ditta appaltatrice si impegna a documentare l'adempimento dei sopraindicati obblighi assicurativi, depositando presso l'Ufficio Servizi dei servizi alla Persona del Comune copia delle polizze con validità pari alla durata dell'appalto, prima dell'avvio del servizio e comunque prima della stipula del presente contratto.

8) Restano a carico esclusivo della Ditta appaltatrice gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie eventualmente previsti dai prescritti contratti assicurativi.

ART. 12 – CONTROLLI E VERIFICHE

1) Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche

sullo svolgimento del servizio ed i controlli che ritenga più opportuni, nel rispetto delle norme di legge e senza creare intralcio al servizio. In caso di difformità riscontrate, la Ditta appaltatrice dovrà dar corso immediato alle eventuali prescrizioni.

ART. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1) L'appaltatore, a pena di risoluzione del rapporto, si impegna altresì a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") nonché gli obblighi comportamentali di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Coriano", approvato con delibera di Giunta Comunale n. 07 del 28/01/2014.

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

1) Ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del "Nuovo Codice" non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106.

2) Ai sensi dell'art. 53 comma 4 e dell'art. 117 Dlgs 36/2023 è richiesta la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale pari ad € _____ costituita da garanzia fideiussoria rilasciata da impresa assicuratrice

3) Ad impegno dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, l'Aggiudicatario ha costituito garanzia definitiva con le modalità previste dagli artt. 53, 106 e 117 D.lgs. 36/2023 mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da Società _____, Agenzia _____, in data _____ per la somma garantita di € _____ (_____ /00) corrispondente al 5% dell'importo contrattuale ex art 53 comma 4 del Dlgs 36/2023.

4) La garanzia sarà vincolata per tutta la durata del contratto.

5) Si applicano gli artt. 117 e 106 se non espressamente derogate dall'art. 53

del Dlgs 36/2023.

ART. 15 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

1) Nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto la Ditta avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni del presente contratto e degli atti di gara ivi richiamati nonché alle disposizioni legislative e regolamentari esistenti in materia.

2) Sono considerati inadempimenti:

- la mancata od irregolare applicazione delle modalità e condizioni espresse e contenute nel capitolato prestazionale, per ciascun evento contestato

- la mancata od irregolare applicazione delle modalità e condizioni espresse e contenute nel progetto presentato dall'Aggiudicataria partecipante, per ciascun evento contestato

- il ritardo nella prestazione del servizio giornaliero e/o non rispetto del programma assistenziale, per ciascun evento contestato, prevede una penale di € 50,00 giornaliera;

- la sospensione dei servizi, penale da un minimo di €300,00 ad un max di € 1.000,00 per ciascun evento contestato;

- i comportamenti lesivi della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori preposti, penali da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 700,00;

- il mancato rispetto del rapporto utente/operatore,

- la mancata presenza di ciascun operatore nell'orario concordato senza il dovuto preavviso, penale tra un minimo di € 100,00 e un max di € 250,00 per ogni evento contestato;

- il mancato preavviso di sostituzioni prolungate di operatori presso il servizio, penale tra un minimo di € 100,00 e un max di € 500,00 per ogni evento contestato;

- i comprovati disservizi su segnalazione da parte dello stesso educatore penale tra

un minimo di € 100,00 e un max di € 500 per ogni evento contestato;

gli altri rilievi segnalati in rapporto alle disposizioni del presente capitolato.

il mancato rispetto dei termini previsti per l'inoltro al comune di informazioni relative al servizio quali: elenco nominativo degli educatori, ecc. € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

ogni violazione delle norme contenute nel Capitolato, ulteriori e diverse rispetto a quanto previsto dal presente articolo: per ogni violazione contestata.

violazione degli obblighi relativi alla realizzazione del progetto di assorbimento presentato in esecuzione della clausola sociale, comporta l'applicazione di una penale non inferiore al 2 per mille e non superiore al 2% dell'importo del contratto. Il permanere dell'inadempimento per più di due trimestri comporta la risoluzione del contratto.

3) In caso di inadempienze diverse da quelle sopra indicate da parte della Ditta appaltatrice, il Comune potrà, sulla base di un giudizio insindacabile del Responsabile dell'area Servizi alla persona, graduato in relazione alla gravità, applicare una penale compresa tra un minimo di € 50,00 e un massimo di € 500,00 al giorno per ogni infrazione accertata, salvo ove diversamente indicato

4) Il Comune, in caso di reiterazione dell'inadempimento, applicherà alla Ditta appaltatrice una penale del valore doppio rispetto a quelle sopra indicate.

5) La contestazione avverrà mediante comunicazione scritta (Pec) alla Ditta appaltatrice che potrà far pervenire le proprie osservazioni e giustificazioni. Se entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della contestazione la Ditta non fornirà una controprova valida e probante, ad insindacabile giudizio del Comune, verranno applicate le penali previste nel presente articolo.

6) Per l'accertamento dei casi di inadempienza e per l'applicazione delle penali

il Comune potrà considerare valide le segnalazioni pervenute da parte dei familiari degli utenti o da chi esercita una qualche forma di tutela sugli stessi.

7) Nel caso in cui gli inadempimenti sanzionati eccedano il numero di 3 (tre) nel corso del periodo di affidamento del servizio, o di valore superiore al 10% dell'appalto il Comune si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. la risoluzione unilaterale del contratto in ogni momento con un preavviso scritto di 15 (quindici) giorni, procedendo ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la richiesta alla Ditta medesima di ulteriori danni derivanti dall'affidamento a terzi dell'appalto.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. È facoltà dell'amministrazione risolvere il contratto per reiterate inadempienze di cui al precedente articolo, qualora vengano comminate penali per un valore superiore al 10% del valore contrattuale.

2. Il contratto potrà essere risolto, altresì, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione sottoscrittrice, previa comunicazione PEC, anche nei sottoindicati casi:

di scioglimento, cessazione o fallimento dell'Aggiudicatario o sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio;

violazione delle disposizioni sul subappalto delle prestazioni, cessione del credito o del contratto

impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la ditta e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e dal disciplinare di gara e suoi allegati;

violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme in materia di sicurezza e/o inadempienze degli obblighi contrattuali non

eliminate dalla ditta, anche a seguito di diffide del Comune

persistente inosservanza, a seguito di diffida alla regolarizzazione, delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali

interruzione non motivata del servizio;

gravi disservizi nella gestione del servizio e nei rapporti con gli utenti non sanate a seguito di segnalazione e di comminazione delle relative penali

mancato rispetto del diritto del Committente ad effettuare i controlli di cui agli artt 6 e 8 del capitolato;

mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi della Legge n. 190/2012

mancato rispetto del codice di comportamento approvato dal comune di Coriano

danni agli utenti, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Ente, derivanti da dolo, colpa grave, incuria e negligenza;

in tutti i casi di inadempienza grave ed accertata rispetto alle norme contenute nel capitolato, nel disciplinare, nel progetto e/o nel presente contratto;

quando l'Aggiudicatario si rende colpevole di frode e comunque in ogni altro caso previsto dall'art. 1453 del C.C.

nel caso di mancato assolvimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

mancanza di uno o più requisiti auto dichiarati;

in caso di applicazione di un monte penali superiore al limite stabilito.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto di appalto potrà essere risolto di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito della comunicazione del Responsabile di Area Servizi alla persona, a mezzo pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In

tale caso, all'appaltatore non spetterà alcun indennizzo e il Comune avrà la facoltà di incamerare la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, qualora il Comune lo richieda, l'appaltatore ha l'obbligo di continuare il servizio per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento dello stesso; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto.

4. E' sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

5. All'appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni.

6. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta;

7. In caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario è chiamato a rispondere di tutti i danni derivanti dall'anticipata risoluzione.

8. Resta salva la facoltà del Comune di sospendere immediatamente il servizio in caso di gravi violazioni.

ART. 17 - RECESSO

1) L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario a mezzo pec. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

ART. 18 - RECESSO PER NUOVE CONVENZIONI CONSIP

1) L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 7 del D.l. 95/2012, convertito nella L. 135/2012 qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo di appalto allineandolo con quanto proposto da nuove convenzioni approvate da Consip o da altri soggetti aggregatori regionali rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando n preavviso non inferiore ai 15 giorni.

ART. 19 – REVOCA

1) L'appalto potrà essere revocato dall'Amministrazione appaltante in qualsiasi momento prima della scadenza con decisione motivata ed insindacabile, in presenza di comprovati motivi di convenienza e pubblico interesse, o nel caso in cui l'aggiudicataria dovesse perdere i requisiti richiesti dal presente capitolato e/o dalla normativa vigente in materia.

ART. 20 – CESSIONE E SUBAPPALTO

1) Il subappalto è consentito previa autorizzazione nell'importo massimo e con le modalità e i limiti di cui all'Art. 119 Dlgs 36/2023 e del disciplinare di gara.

2) È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 119 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii. fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura di gara le modifiche di sola denominazione sociale o ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la Stazione appaltante.

ART. 21 - PRIVACY

1) La Ditta aggiudicataria, con la stipula del presente Contratto, si impegna a

garantire l'adozione delle misure di sicurezza perché sia assicurato un adeguato trattamento dei dati di cui verrà in possesso in ragione dell'espletamento del servizio affidato in appalto, dichiarando:

- a) di essere consapevole che i dati personali che tratterà nell'espletamento dell'appalto affidato sono dati personali e, come tali, soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.);
- b) di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i.);
- c) di impegnarsi ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
- d) di impegnarsi a relazionare sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il Comune committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- e) di riconoscere il diritto del Comune committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 22 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comunica che i pagamenti inerenti il presente Contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in via esclusiva):

Banca di _____, Agenzia di _____, Codice IBAN

e che le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono le seguenti:

Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____ in via/Piazza _____, cod. fisc. _____

_____;
Sig. _____, nato a _____ il _____, residente a _____
_____ in via/Piazza _____, cod. fisc. _____

2. La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.,
si impegna altresì:

- a comunicare al Comune ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione,
entro 7 giorni dal verificarsi della stessa;

- a riportare nei suddetti strumenti di pagamento, per ciascuna transazione posta in
essere in relazione all'affidamento di cui trattasi, il codice CIG (codice identificativo di
gara) attribuito dall'AVCP (già ANAC):

- ad inserire il codice CIG in tutte le comunicazioni relative alla gestione contrattuale,
comprese le fatture che verranno emesse.

3. Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non adempia agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui ai commi precedenti, il Comune ha la facoltà di
risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da
inviare a mezzo Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei
danni prodotti da tale inadempimento.

**ART. 23 – VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI
FLUSSI FINANZIARI**

1) Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con
interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 24 – ATTI RICHIAMATI

1) Sono richiamati quali parti integranti del presente Contratto anche se non

materialmente allegati ma conservati in atti:

- a) l'atto di determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. _____ del _____, comprensivo del progetto con i relativi allegati, il disciplinare e lo schema di contratto, il capitolato speciale di appalto e gli ulteriori allegati;
- b) l'offerta presentata dall'Aggiudicataria;
- c) l'atto di determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. _____ del _____, di aggiudicazione dell'appalto;
- d) il verbale di consegna in via anticipata del servizio del _____;
- e) la Polizza Fideiussoria n. _____ rilasciata da _____, Agenzia di _____, in data _____ per la somma garantita di € _____ (_____ / _____) (corrispondente al 5% dell'importo netto contrattuale), a garanzia degli obblighi contrattuali assunti;
- f) la Polizza Assicurativa n. _____ rilasciata da _____, Agenzia di _____, in data _____ per responsabilità R.C.T. e R.C.O.

ART. 25 –STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE

- 1) La struttura organizzativa del Comune cui è affidata la gestione e il controllo dei servizi oggetto del presente Capitolato è l'ufficio dei Servizi socioeducativi dell'Area Servizi alla Persona.
- 2) Il RUP è il responsabile dell'Area Servizi alla persona Dott. Giammaria Muratori.

ART. 26- PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

- 1) L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo d'Intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e

delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 16 settembre 2013 dal Comune di Coriano presso la Prefettura di Rimini e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare incondizionatamente tutte le clausole in esso contenute.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

1) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine all'esecuzione del presente appalto, competente a giudicare sarà esclusivamente il Foro di Rimini.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI

1) Ai sensi del GDPR 2016/679 e del D.lgs. 101/2018 e ss.mm.ii., i dati forniti al Comune di Coriano dall'Operatore economico in occasione del presente affidamento saranno raccolti presso l'Amministrazione comunale per le finalità di gestione dell'affidamento e saranno trattenuti anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

a. Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la gestione del contratto e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto.

b. Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del Dr. Lorenzo Spataro, per il suo ruolo di Responsabile dell'Area Servizi Finanziaria, e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario.

c. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Coriano implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del codice dei contratti e della L. 241/1990, ai

soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

d. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.

e. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

f. All'Operatore economico sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.

g. Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57 del regolamento UE 2016/679.

h. Il Comune di Coriano nomina l'Operatore economico responsabile esterno del trattamento dei dati. Pertanto, v'è l'obbligo di attenersi alle indicazioni pubblicate alla pagina "privacy" del profilo del comune all'indirizzo <http://www.comune.coriano.rn.it/> e di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati.

ART. 29 – CONTRATTO E SPESE

1) Il presente contratto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

2) Sono a completo ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario le spese relative e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa.

ART. 30 – RINVIO

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si applicano le previsioni contenute nel Capitolato speciale di appalto, nel progetto e nel disciplinare e nei relativi allegati, nonché le norme del codice civile e le disposizioni vigenti in materia di pubbliche forniture, adempimenti a carico del datore di lavoro ed ogni altra disposizione in materia che entri in vigore nel corso dell'esecuzione del servizio.

2) L'aggiudicatario si impegna altresì al rispetto della specifica normativa regolamentare dell'Ente.

Per il Comune

Per l'Aggiudicataria

Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona

(Dott. _____)

(Sig. _____)